

# Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali

del 2 settembre 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

## **Art. 1**

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera dei costruttori navali (ASCN) conformemente al regolamento del 14 marzo 2008<sup>2</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore nonché delle offerte formative curate dall'ASCN.

<sup>2</sup> Si tratta concretamente di:

- a. sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;
- b. sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico a sostegno delle offerte formative curate dall'ASCN;
- c. sviluppo, cura e aggiornamento di ordinanze e regolamenti concernenti la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore nonché di regolamenti concernenti le offerte formative dell'ASCN;
- d. rimborso spese agli insegnanti specializzati, ai direttori di corso e ai membri della Commissione per la formazione e la formazione continua;
- e. rimborso per l'organizzazione di corsi obbligatori ed esami relativi alla formazione professionale nonché delle offerte formative curate dall'ASCN;
- f. reclutamento e promozione di nuove leve per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore;

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 184 del 23 settembre 2008.

- g. sviluppo, cura e aggiornamento di procedure di valutazione e contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- h. copertura delle spese sostenute dall'ASCN per l'organizzazione, la gestione e il controllo.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per l'intero settore nautico svizzero.

<sup>2</sup> Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASCN.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

<sup>2</sup> I contributi al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

<sup>3</sup> Sono applicabili i seguenti importi:

- a. quota per azienda: fr. 250.– all'anno
- b. quota per collaboratore: fr. 50.– all'anno

### **Art. 5**

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sulla formazione professionale.

### **Art. 6**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

2 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova